

(N. 2856)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

e col Ministro *ad interim* del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 1953

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato
per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il vigente regolamento per i concorsi a cattedre negli istituti medi di istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio (approvato con regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480) stabilisce (articolo 6) che ogni anno si bandiscano i concorsi-esami di Stato previsti dal regolamento stesso.

Lo scopo della norma è evidente: dare, cioè, ai giovani, che annualmente si laureano nelle università della Repubblica, la possibilità di conseguire quel titolo di abilitazione che, sempre secondo il diritto vigente, è condizione per esercitare la professione di insegnante medio non di ruolo.

D'altra parte, a causa dell'accresciuto numero di giovani che intendono dedicarsi all'insegnamento e della sospensione dei concorsi-esami di Stato, protrattasi per alcuni anni in seguito alla guerra e alla situazione che ne è derivata, i concorsi hanno assunto, con la partecipazione di decine e decine di migliaia di candidati, proporzioni tali da rendere impossibile il loro espletamento annuale.

Al fine di rimuovere le gravi difficoltà derivanti dai motivi sopraesposti e di sbloccare, quindi, l'attuale eccezionale situazione si è manifestata l'opportunità di innovare al sistema ora in vigore, adottando il criterio di scindere dai concorsi a cattedre gli esami di

abilitazione e decentrare l'espletamento di questi ultimi. In conseguenza dovranno essere convenientemente ridotti gli attuali 110 tipi di esami-concorsi ad un più ristretto numero di esami abilitanti, che costituiranno la piattaforma per poter adire — poi — ai concorsi a cattedre, e dovrà, altresì, procedersi ad una congrua revisione ed allo snellimento dei relativi programmi di esame.

Secondo le linee ora indicate, è stato predisposto il presente disegno di legge.

Premessi questi brevi cenni sui criteri informativi del disegno, è da osservare quanto segue sulle singole disposizioni di esso:

1° l'articolo 1 dispone che gli esami di abilitazione avranno luogo annualmente presso i Provveditorati agli Studi, nelle sedi che saranno di volta in volta indicate nella ordinanza ministeriale che indice la sessione, e consistiranno in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo norme che saranno stabilite ai sensi del successivo articolo 6.

Viene disposto che gli esami abbiano luogo presso i Provveditorati agli studi, anziché presso le Università, come avviene per il maggior numero degli esami di abilitazione alle altre professioni, in considerazione dell'opportunità che gli esami di cui si tratta si svolgano presso gli organi che soprintendono agli ordini di scuola nei quali i candidati dovranno insegnare, ciò che renderà, altresì, più agevole avvalersi, ove occorra, durante le prove, dei mezzi didattici e di studio propri delle scuole stesse.

La formula usata circa la scelta delle sedi, lasciando una larga discrezionalità al Ministro, consentirà, inoltre, di arrecare un minor disagio ai candidati, i quali potranno allontanarsi il meno possibile dai luoghi di residenza.

Si richiede, poi, per l'ammissione agli esami un intervallo di almeno un anno dalla laurea, avuto riguardo sia alle disposizioni contenute nel progetto di legge di iniziativa parlamentare (Senatore Magri ed altri), già approvato dal Senato concernente le altre abilitazioni professionali (articolo 3 del progetto), sia a quelle del disegno di legge sulla riforma della scuola (articoli 29 e 37), attualmente all'esame del Parlamento. E le ragioni di ciò sono ovvie ove si consideri che l'esame è diretto a saggiare le attitudini all'insegnamento dei candi-

dati, epperò, presuppone un periodo di tirocinio dopo la laurea;

2° l'articolo 2, a sua volta, dispone che le Commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministro presso i vari Provveditorati agli studi e composte di professori universitari e di presidi o professori di istituti di istruzione media e che di esse viene chiamato a far parte anche un abilitato iscritto negli albi professionali, ciò in accoglimento dei desideri espressi dalla categoria;

3° l'articolo 3 fissa la misura della tassa di ammissione agli esami in lire 4.000, giusta quanto dispone l'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132, riguardante i criteri di valutazione dei titoli dei candidati ai concorsi-esami a cattedre di insegnamento medio;

4° l'articolo 4 riproduce, poi, la disposizione dell'articolo 73 del regolamento 9 dicembre 1926, n. 2480, attenuandone, peraltro, il rigore, giacché nell'ipotesi configurata, di esame sostenuto due volte con esito negativo, riduce da due anni ad uno l'intervallo necessario perché il candidato possa ripresentarsi alla prova;

5° l'articolo 5, in coerenza col nuovo sistema che si adotta, stabilisce, ovviamente, che l'ammissione ai concorsi a cattedre resta subordinata all'aver già conseguita l'abilitazione all'insegnamento;

6° considerato, poi, che l'attuazione del sistema proposto rende necessario, come è detto avanti, di ridurre ad un più ristretto numero gli attuali 110 tipi di esami-concorso; di semplificare e snellire i programmi di esame; di coordinare l'accesso ai vari concorsi a cattedre con i diversi tipi di abilitazione, ecc., il che importa l'emanazione di una serie di norme di carattere squisitamente tecnico, è sembrato fare retto uso della facoltà consentita dall'articolo 76 della Costituzione, disponendo che all'uopo si provveda mediante decreto delegato, da adottarsi con ogni garanzia: sentito cioè il maggiore consesso tecnico in materia d'istruzione, il Consiglio superiore;

7° l'articolo 7, infine, prevede la concessione dell'abilitazione in base ai risultati di una ispezione e di una prova, le cui modalità si stabiliranno nel regolamento, che ne accerti la capacità didattica, a favore di coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, inse-

gnino da almeno cinque anni negli istituti di istruzione media in qualità di incaricati, inteso detto termine nel senso del provvedimento di legge pendente attualmente dinanzi al Senato.

È una disposizione di carattere transitorio, che vuol venire incontro ad una vasta categoria di insegnanti, i quali, pur non avendo potuto per le attuali difficoltà conseguire l'abilitazione, tuttavia, per il servizio proficuamente prestato, danno affidamento di capacità ed attitudine all'insegnamento.

Il provvedimento in esame, mentre rappresenta un notevole vantaggio per i candidati alle cui aspirazioni va incontro, e soprattutto consente di regolarizzare una situazione anormale con sicuro beneficio della scuola, non importa alcun maggiore onere per l'Erario, in quanto la spesa di funzionamento delle commissioni giudicatrici, decentrate tra le varie sedi di Provveditorati, corrisponderà approssimativamente a quella che attualmente si sostiene al Centro per le Commissioni che, atteso il numero assai ingente dei candidati, devono suddividersi in molte sotto-commissioni, ai sensi della legge citata all'articolo 2 del disegno di legge. Comunque, ove un'eccedenza di spesa dovesse verificarsi, essa

sarebbe più che largamente coperta dal cespite di entrata della tassa di lire 4.000, stabilita a carico di ciascun candidato dall'articolo 3 del disegno di legge; infatti, avuto riguardo alle vigenti disposizioni sulla retribuzione dei componenti le commissioni giudicatrici (articolo 5 e segg. della legge 4 novembre 1950, n. 888), il compenso massimo che può spettare a ciascun commissario è di lire 160 per candidato (lire 50 per la prova scritta, lire 30 per la pratica e lire 80 per l'orale), maggiorabile del 300 per cento nel caso che il commissario risieda in località distante oltre 100 chilometri dalla sede di esame, epperò con un limite massimo di lire 640 a candidato (lire 160 × 4). Calcolando, dunque, che ogni Commissione sia normalmente composta di tre membri, e che per ogni candidato si verifichi l'ipotesi massima prevista (esame di prove scritte, pratiche e orali) si avrebbe una spesa costante non superabile di lire 1.920 a candidato (lire 640 per tre commissari) di fronte ad una entrata di lire 4.000.

In tal senso può, pertanto, dirsi comunque assicurata l'osservanza dell'articolo 81 della Costituzione, cui si riferisce la disposizione dell'articolo 8 del disegno di legge.

Confido pertanto che vorrete confortare del vostro suffragio il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione media si consegue mediante esami di Stato, ai quali sono ammessi coloro che siano in possesso di laurea o diploma da almeno un anno alla data in cui è indetta la relativa sessione.

Gli esami hanno luogo annualmente presso i Provveditorati agli Studi, che sono di volta in volta indicati nell'ordinanza ministeriale che indice la sessione, e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme che saranno stabilite per le varie discipline, tipi e gruppi di insegnamento, ai sensi del successivo articolo 6.

Art. 2.

Le Commissioni giudicatrici sono costituite presso i Provveditorati agli studi delle sedi in cui si svolgono gli esami e sono composte di professori di Università o istituti universitari e di presidi o insegnanti di istituti di istruzione media. Di esse fa parte altresì un abilitato iscritto negli albi provinciali degli insegnanti medi.

Ai componenti la Commissione spetta il compenso stabilito dagli articoli 5 e seguenti della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Art. 3.

Gli aspiranti all'abilitazione devono corrispondere all'Erario una tassa di ammissione agli esami nella misura di lire 4.000, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1952, n. 1132.

Art. 4.

Coloro che in due sessioni consecutive non conseguano la idoneità negli esami di abilitazione sostenuti, non potranno ripeterli nella sessione immediatamente susseguente.

Art. 5.

Ai concorsi a cattedre negli istituti di istruzione media sono ammessi coloro che abbiano già conseguito l'abilitazione di cui al precedente articolo 1.

Art. 6.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, saranno determinate le modalità degli esami di abilitazione ed i relativi programmi; i diversi tipi di abilitazione per discipline e per gruppi d'insegnamenti in relazione alle corrispondenti lauree e diplomi ed il numero dei componenti ciascuna commissione giudicatrice e sarà disposto quanto altro occorra per il regolare svolgimento degli esami anzidetti.

Sarà inoltre stabilito a quali classi di concorsi a cattedre nei vari ordini e gradi di insegnamento medio daranno accesso le singole abilitazioni, in relazione al disposto del precedente articolo 5.

Art. 7.

Coloro che alla entrata in vigore della presente legge prestano servizio d'insegnamento, in qualità di incaricati, negli istituti d'istruzione media governativi, pareggiati o legalmente riconosciuti, da almeno 5 anni nello stesso insegnamento, conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabilite in forza dell'articolo 6 della legge stessa.

L'abilitazione conseguita in virtù del presente articolo non dà diritto all'ammissione ai concorsi di cui all'articolo 5 e, ai fini della graduatoria per gli incarichi, è valutata col punteggio minimo sulle abilitazioni per esami.

Art. 8.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, alle eventuali maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge, si provvede con le entrate derivanti dalla applicazione del precedente articolo 3.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.